

Accordo operativo con GCE per centrali elettriche direttamente allacciate alla rete di trasmissione

Versione 2.0 del 20 luglio 2010

tra

Swissgrid AG

Bleichemattstrasse 31, Casella Postale, CH-5001 Aarau

di seguito «**Swissgrid**»,

e

[...]

[Indirizzo]

di seguito «**partner contrattuale**»,

entrambi insieme «**Parti**»

viene concluso il seguente contratto:

Contenuto

1	Preambolo	3
2	Definizioni	3
3	Oggetto e parti integranti dell'Accordo	3
4	Obblighi e mansioni del GCE	4
5	Obblighi e mansioni di Swissgrid	5
6	Utilizzazione della rete	5
6.1	Apparecchi di misurazione	5
6.2	Limitazione e sospensione del diritto di utilizzare la rete	6
7	Diritti d'impartire istruzioni	6
8	Processi operativi	7
9	Pianificazione di ampliamenti	7
10	Formazione del personale di esercizio	7
11	Durata dell'Accordo e disdetta	7
12	Diritto applicabile e foro competente	7
13	Lingua del contratto	7
14	Esemplari dell'Accordo	8
15	Disposizione transitoria	8

1 Preambolo

Nella sua veste di Società nazionale di rete, Swissgrid è responsabile, in forza dell'art. 20 LAEI, della gestione e del monitoraggio della rete di trasmissione a livello nazionale e, in caso di minaccia per l'esercizio stabile della medesima, deve ordinare adeguati provvedimenti concordandone preliminarmente i dettagli con i gestori di centrali elettriche, i gestori di reti e altri partecipanti.

Compito dei gestori di centrali elettriche (GCE) è garantire la produzione di energia elettrica necessaria ai fini dell'approvvigionamento. Il presente Accordo disciplina i rapporti che intercorrono in quest'ambito fra le parti contraenti.

2 Definizioni

I termini impiegati nel presente Accordo (incluse le relative Appendici) si basano sulle definizioni ancorate nella LAEI, nell'OAEI nonché nel Glossario relativo alle regole del mercato svizzero dell'elettricità.

La versione aggiornata del citato glossario è pubblicata sul sito web dell'AES (www.strom.ch).

3 Oggetto e parti integranti dell'Accordo

La rete di trasmissione gestita da Swissgrid viene da questa messa a disposizione del GCE ai fini del trasporto di potenza ed energia elettrica. L'Accordo contempla tutti i punti di raccordo del GCE, ognuno dei quali viene registrato nella scheda dati.

La condizione per poter utilizzare la rete è la stipulazione di un Contratto di allacciamento alla rete (di seguito: Contratto di allacciamento) per tutti i punti di raccordo impiegati dal GCE.

L'allacciamento alla rete e la fornitura di energia non sono oggetto di tale contratto.

Il presente Accordo disciplina inoltre la necessaria collaborazione delle parti contraenti relativa al coordinamento tra l'esercizio della rete di trasmissione svizzera e l'esercizio della centrale elettrica.

Sono parti integranti del presente Accordo le seguenti Appendici:

Appendice 1 – Condizioni generali di utilizzazione della rete di trasmissione

Appendice 2 – Requisiti

Appendice 3 – Scheda dati

Appendice 4 – Mantenimento della tensione nella rete di trasmissione

Appendice 5 – Misure di Swissgrid in caso di minaccia per l'esercizio stabile della rete

In caso di contraddizioni, i documenti contrattuali vanno applicati in base al seguente ordine: Accordo, Requisiti (Appendice 2), Scheda dati (Appendice 3), Mantenimento della tensione (Appendice 4), Misure (Appendice 5) e Condizioni generali (Appendice 1).

4 Obblighi e mansioni del GCE

Il GCE è tenuto a rispettare le regole riconosciute di natura operativa, tecnica e organizzativa che lo riguardano, ancorate segnatamente nella versione più recente del Transmission Code, del Metering Code, delle Condizioni generali per la gestione dei dati di misurazione e i processi informativi nonché del Manuale per la gestione operativa (di seguito MGO).

Tali regole prevedono in particolare:

- l'adempimento dei requisiti tecnico-operativi cui le centrali elettriche sono soggette per l'allacciamento alla rete di trasmissione;
- il coordinamento con Swissgrid delle impostazioni dei dispositivi di protezione (Appendice 2, cifra 2.2.3);
- la notifica a Swissgrid dello stato di esercizio (idraulico ed elettrico) delle centrali elettriche (Appendice 2, cifra 2.1.2);
- la comunicazione a Swissgrid dell'impiego programmato e attuale della centrale elettrica, nonché della produzione massima e minima (Appendice 2, cifra 2.1.3);
- la comunicazione periodica della disponibilità della centrale elettrica (Appendice 2, cifra 2.1.3);
- il rispetto delle direttive (Appendice 2, cifra 2.2) per evitare ripercussioni inammissibili in fase di accensione/spegnimento dei gruppi di macchine;
- il contributo al mantenimento della tensione della rete di trasmissione secondo l'Appendice 4;
- l'attuazione delle istruzioni di Swissgrid ai sensi della cifra 7.

Su richiesta di Swissgrid, il GCE mette a disposizione tutti i documenti tecnici necessari ai fini della collaborazione e del coordinamento.

Sempre su richiesta, il GCE informa Swissgrid in merito ai contratti essenziali disciplinanti l'allacciamento alla rete e comunica alla stessa i contenuti determinanti per la gestione della rete. Sono fatte salve le clausole di riservatezza di tali contratti.

Il GCE s'impegna ad essere reperibile sette giorni la settimana, 24 ore su 24, attraverso i propri punti di contatto (Appendice 3, cifra 2.1) nonché ad agire ed elaborare informazioni in tempo utile.

Il GCE s'impegna altresì a rendere note a Swissgrid eventuali differenze rispetto alle direttive contenute nel Transmission Code, nel Metering Code e nell'MGO. Le disposizioni non ottemperabili vengono annotate nell'Appendice 2, cifra 1.1 del presente Accordo. Se singole disposizioni subiscono modifiche in seguito a rielaborazioni e all'entrata in vigore di nuove versioni del Transmission Code, del Metering Code e dell'MGO, il GCE verifica se esse sono ottemperabili e attuabili e all'occorrenza completa la lista delle disposizioni non ottemperabili nell'Appendice 2, cifra 1.1 del presente Accordo.

Con riserva delle possibilità indicate alla cifra 7 cpv. 2 – 4 del presente Accordo, in caso di scarsa liquidità del mercato delle prestazioni di servizio relative al sistema (PSRS), il GCE mette a disposizione potenza di regolazione entro i limiti delle proprie possibilità tecniche in base alle indicazioni di Swissgrid. Si è in presenza di scarsa liquidità quando la potenza di regolazione necessaria non può essere acquisita sul mercato o può esserlo soltanto in parte. La messa a disposizione forzata si basa sul piano d'emergenza «Acquisizione della potenza di regolazione in caso di scarsa liquidità nella gara d'appalto» che è pubblicato nella versione più recente sul sito web di Swissgrid.

5 Obblighi e mansioni di Swissgrid

A Swissgrid, in virtù delle disposizioni di legge, compete la gestione (con cui si intende, in particolare, la gestione operativa della rete, la pianificazione della gestione della rete, la gestione dell'utilizzazione della rete, la gestione delle congestioni e delle perturbazioni) e il monitoraggio della rete di trasmissione a livello nazionale, nonché la responsabilità dell'esercizio della rete.

Swissgrid gestisce la rete di trasmissione in conformità al mandato previsto per legge e nel rispetto delle regole del Transmission Code e dell'MGO.

Swissgrid consente al GCE l'utilizzazione di regola ininterrotta della rete di trasmissione entro i normali limiti di tolleranza previsti per la tensione e la frequenza (cfr. in proposito l'«ENTSO-E Operation Handbook Policy 1»).

Swissgrid s'impegna ad essere reperibile sette giorni la settimana, 24 ore su 24, attraverso i propri punti di contatto nonché ad agire ed elaborare informazioni in tempo utile.

In caso di modifiche a processi e a contenuti dell'MGO, del Metering Code e/o del Transmission Code considerate rilevanti per il GCE, Swissgrid è tenuta a invitare il medesimo a prendere posizione in merito.

Swissgrid tiene conto delle esigenze del GCE a livello di pianificazione della gestione della rete, gestione operativa della rete, gestione delle congestioni e delle perturbazioni della rete di trasmissione, per quanto possibile e in assenza di interessi prioritari. Swissgrid informa tempestivamente il GCE delle limitazioni per lui rilevanti (cfr. Appendice 2, cifra 2.3).

Nei limiti delle proprie possibilità tecniche, Swissgrid previene ripercussioni indesiderate della rete di trasmissione sugli impianti del GCE (cfr. Appendice 2, cifra 2.2).

Se vengono introdotte regole nuove o modificate regole esistenti di tipo operativo, tecnico, economico e organizzativo in documenti che esulano dal presente Accordo (cfr. cifra 4 cpv. 1), in particolare in caso di modifica del piano di emergenza «Acquisizione della potenza di regolazione in caso di scarsa liquidità nella gara d'appalto», sette mesi prima dell'entrata in vigore Swissgrid comunica al GCE l'introduzione di nuove regole o la modifica di regole esistenti e gli concede un congruo termine per la procedura di consultazione. Se non vuole applicare le regole modificate, il GCE ha il diritto di comunicarlo entro 30 giorni a Swissgrid; in tal caso sottopone a Swissgrid una controproposta entro lo stesso termine. Se le parti non riescono ad accordarsi entro i due mesi successivi, il GCE sottopone la questione alla EICOM affinché prenda una decisione.

6 Utilizzazione della rete

6.1 Apparecchi di misurazione

Le misurazioni sono di responsabilità di Swissgrid.

Il GCE può esigere da Swissgrid una verifica degli strumenti di misurazione. I relativi costi sono a carico del GCE se gli esiti della verifica si situano nei normali limiti di tolleranza previsti dal Metering Code. Altrimenti i costi di verifica vengono assunti da Swissgrid.

6.2 Limitazione e sospensione del diritto di utilizzare la rete

Swissgrid ha la facoltà, dietro preliminare sollecito e preavviso scritto, di limitare o sospendere il diritto di utilizzare la rete se il GCE in questione

- lo esercita a scopi illeciti;
- preclude a Swissgrid o a terzi da lei incaricati l'accesso agli impianti o agli apparecchi di misurazione;
- non rispetta i requisiti tecnici minimi pattuiti nell'Accordo;
- viola gravemente disposizioni fondamentali dell'Accordo o delle Condizioni generali di utilizzazione della rete di trasmissione.
- In caso di pericolo immediato per persone e impianti o per il funzionamento della rete, Swissgrid ha la facoltà di sospendere subito e senza preavviso il diritto di utilizzare la rete.
- Swissgrid è inoltre autorizzata a limitare o sospendere totalmente il diritto di utilizzare la rete anche nei frangenti di seguito specificati:
 - casi di forza maggiore quali conflitti bellici o stati di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi;
 - eventi eccezionali e fenomeni naturali quali le ripercussioni di incendi, esplosioni, inondazioni, gelo, fulmini, tempeste, pressione della neve, perturbazioni e sovraccarico;
 - interruzioni dettate da esigenze operative quali lavori di riparazione, manutenzione e ampliamento (per le fattispecie prevedibili o pianificabili ci si accorda preliminarmente con il GCE interessato);
 - incidenti nonché pericoli per persone, animali e cose o per l'ambiente;
 - quando la sicurezza dell'approvvigionamento non può più essere garantita;
 - provvedimenti ordinati dalle autorità.

Qualora debba tenere sotto controllo stati critici della rete, Swissgrid è autorizzata a distaccare determinati impianti dalla rete

Se Swissgrid sospende o limita il diritto di utilizzare la rete, il GCE non è esonerato dall'adempimento dei propri obblighi nei confronti di Swissgrid a condizione che tale sospensione o limitazione non pregiudichi la possibilità di prestazione del GCE.

La limitazione del diritto di utilizzare la rete o il distacco dell'allacciamento secondo le disposizioni del presente Accordo non danno al GCE alcun diritto di risarcimento.

7 Diritti d'impartire istruzioni

Qualora la stabilità operativa della rete fosse minacciata (cfr. art. 5 cpv. 4 OAEI), Swissgrid ha il diritto, nei limiti delle proprie competenze, d'impartire istruzioni al GCE.

Il GCE è tenuto a eseguire le istruzioni di Swissgrid per mantenere o ripristinare il funzionamento sicuro della rete, purché le medesime non contravvengano a disposti delle autorità né a prescrizioni di sicurezza rilevanti per il GCE e/o non mettano a repentaglio la sicurezza di persone e impianti. Cfr. in proposito in particolare l'Appendice 5 «Misure di Swissgrid in caso di minaccia per l'esercizio stabile della rete».

Prima di eseguire un'istruzione di Swissgrid, il GCE ha l'obbligo di segnalare potenziali rischi per le persone o per i suoi impianti.

Se non ottempera alle istruzioni, il GCE è tenuto a fornire posteriormente a Swissgrid una corrispondente motivazione scritta.

Swissgrid dal canto suo deve documentare le ragioni delle sue istruzioni e consentire al GCE, su richiesta del medesimo, di prendere visione dei relativi atti.

8 Processi operativi

I processi operativi da applicare nell'interfaccia con la rete di trasmissione sono definiti nella versione più recente dell'MGO. Quest'ultimo regola in particolare il coordinamento nella manovra di collegamento e nella messa fuori esercizio per manutenzioni e riparazioni, la gestione delle perturbazioni nonché eventuali limitazioni e interventi nel piano di esercizio delle centrali elettriche.

In caso di perturbazioni riguardanti la rete, le parti contraenti ne concordano preventivamente la comunicazione alla popolazione.

9 Pianificazione di ampliamenti

Ai fini della pianificazione pluriennale, le parti contraenti s'impegnano a scambiarsi reciprocamente le informazioni necessarie per la pianificazione di nuove costruzioni oppure di ampliamenti, ristrutturazioni o rinnovi dei loro attuali impianti.

Per la pianificazione di ampliamenti valgono le disposizioni del Transmission Code, in particolare il capitolo 7 «Ampliamento della rete».

10 Formazione del personale di esercizio

Spetta alle parti contraenti garantire al personale di esercizio a cui è affidata la gestione (autorizzazione ad effettuare la manovra di collegamento, capacità di partenza senza alimentazione di rete, servizio in isola ecc.) la necessaria formazione di base. Il GCE è tenuto all'occorrenza a partecipare ai test di ripristino della rete organizzati da Swissgrid.

Ciascuna parte contraente può invitare il personale della controparte addetto all'esercizio a partecipare, se necessario, a convegni informativi e/o a gruppi operativi.

11 Durata dell'Accordo e disdetta

Il presente Accordo sostituisce l'Accordo operativo stipulato dalle parti contraenti il 4 giugno 2009 per centrali elettriche direttamente allacciate alla rete di trasmissione.

Il presente Accordo è stipulato per una durata illimitata ed entra in vigore il 1° gennaio 2011. Può essere disdetto con un preavviso di 6 mesi per la fine di un anno civile. Se alla data di validità della disdetta la centrale elettrica non è separata a titolo permanente dalla rete di trasmissione, va stipulato un nuovo accordo da tale decorrenza. Qualora subentrino dei cambiamenti tecnici, amministrativi, legali o di altra natura, le parti contraenti avranno cura di trovare una soluzione accettabile per entrambe che tenga debitamente conto delle mutate condizioni.

12 Diritto applicabile e foro competente

Il presente Accordo sottostà al diritto svizzero e il foro competente è la sede di Swissgrid.

13 Lingua del contratto

Il presente Accordo viene redatto e firmato nella lingua desiderata dal GCE (tedesco, francese o italiano). Le versioni in italiano e francese sono traduzioni dell'originale in tedesco. In caso d'incongruenze nelle relative traduzioni, fa fede il documento in tedesco. La versione tedesca vincolante come pure le sue traduzioni in francese e italiano possono essere consultate sulla homepage di Swissgrid (www.swissgrid.ch) da dove possono anche essere scaricate.

14 Esempari dell'Accordo

Il presente Accordo è redatto in due esemplari, uno per ciascuna parte contraente.

15 Disposizione transitoria

Se sono necessarie e ragionevolmente esigibili, ai sensi della cifra 1 dell'Appendice 2, misure per eliminare le non conformità segnalate, entro il 30 giugno 2011 viene convenuta la data entro la quale tali misure vengono attuate.

Swissgrid SA

Luogo / data

[Nome cognome]

[Funzione]

[Nome cognome]

[Funzione]

[Nome del partner contrattuale]

Luogo / data

[Nome Cognome]

[Funzione]

[Nome Cognome]

[Funzione]

Lista delle modifiche

Lista delle modifiche rispetto alla versione 1.0 del 4 giugno 2009:

N.	Cifra / Appendice	Motivo	Modifica	Data
1	Accordo, cifra 1	Nuova formulazione	Cancellazione primo capovero	Luglio 2010
2	Accordo, cifra 3	Nuova formulazione	Primo capovero	Luglio 2010
3	Accordo, cifra 3	Nuova formulazione	Adeguamento parti integranti e ultimo capovero	Luglio 2010
4	Accordo, cifra 4	Nuova formulazione	Ultimo capovero	Luglio 2010
5	Accordo, cifra 5	Nuova formulazione	Ultimo capovero	Luglio 2010
6	Accordo, cifra 6	Nuovo testo	Utilizzazione della rete	Luglio 2010
7	Accordo, cifra 5	Nuova formulazione	Ultimo capovero	Luglio 2010
8	Accordo, cifra 15	Nuova formulazione	Disposizione transitoria	Luglio 2010
9	Appendice 1	Nuova appendice	Condizioni generali	Luglio 2010
10	Appendice 2, cifra 2.1.3	Nuovi requisiti	Pianificazione disponibilità e produzione centrali elettriche 2011	Luglio 2010
11	Appendice 3, cifra 1.1	Nuovo requisito	Lista centrali elettriche e punti di raccordo	Luglio 2010
12	Appendice 4	Nuova appendice	Mantenimento della tensione GCE	Luglio 2010
13	Appendice 5	Nuova appendice	Misure di Swissgrid in caso di minaccia per l'esercizio stabile della rete incl. meccanismo di indennizzo	Luglio 2010